



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.54 dei 24/03/2014 - 27/03/2014 Udienza pubblica del 25/02/2014
Massima n. 1:	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico – Norme della regione Friuli-Venezia Giulia – Assunzioni di personale a tempo determinato eseguite dall'Agenzia regionale del lavoro – Disposizioni legislative statali di riduzione di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni e limite alle assunzioni – Norme rappresentanti principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo:</p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, commi 30 e 31, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, riguardante assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate dall'Agenzia regionale del lavoro. La norma oggetto di censura contrasta con le disposizioni di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del d.l. n. 78 del 2010, che hanno natura di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», applicabili anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia. L'art. 12, comma 30, della legge impugnata, infatti, stabilisce, attraverso il rinvio alla legge regionale n. 24 del 2009, un limite diverso da quello in esse stabilito e prevede una serie di deroghe non individuate dal legislatore nazionale. Parimenti illegittimo è l'art. 12, comma 31, che, non prevedendo un limite per le assunzioni di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, introduce una deroga, non prevista dal legislatore statale, all'ambito di applicazione di tale principio di coordinamento della finanza pubblica.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.12 co.30 legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.12 co.31</p>



	<p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3</p> <p>Altri parametri ed atti interposti</p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 5 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 6 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 7 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 8 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28 legge 30/07/2010 n. 122</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico – Norme della regione Friuli-Venezia Giulia – Assunzioni di personale – Autorizzazione agli enti locali da parte della Giunta regionale ad assunzioni in deroga al limite previsto dalla legislazione regionale - Disposizioni legislative statali di riduzione di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni e limite alle assunzioni – Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo:</p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14, commi 43 e 44, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2011). Tale disposizione, attribuendo alla Giunta regionale il potere di autorizzare ulteriori deroghe, si pone in contrasto con l'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica. Tali principi, applicabili anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, obbligano le pubbliche amministrazioni ad una riduzione delle spese per il personale e un limite alle assunzioni.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.14 co.43 legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/12/2010 n.22 art.14 co.44</p> <p>Parametri costituzionali:</p>



Costituzione art. 117 co. 3

Altri parametri ed atti interposti

decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 14 co. 7
decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 14 co. 8
decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 14 co. 9
decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 14 co. 10
legge 30/07/2010 n. 122

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

